



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
I.T.C. "VITTORIO VENETO – SALVEMINI"
Viale Mazzini, 4 – 04100 Latina
Cod. Mecc. LTDD02000B Cod. Fiscale: 91125050590



***Regolamento sul
divieto di fumo***

INDICE

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Normativa di riferimento

Articolo 3 - Ambienti scolastici soggetti al divieto

Articolo 4 - Affissione del divieto

Articolo 5 - Responsabili dell'osservanza del divieto

Articolo 6 - Compiti del personale accertatore incaricato

Articolo 7 - Procedura di accertamento, contestazione, verbalizzazione
e notifica delle infrazioni

Articolo 8 - Rapporti con la Prefettura

Articolo 9 - Attività di supporto

Articolo 10 - Sanzioni

Articolo 11 - Cartelli di divieto di fumo

Articolo 12 - Attività informative e di sensibilizzazione

Articolo 13 - Rinvio ed entrata in vigore

Articolo 14 – Allegati

Art. 1

Finalità

1. Con il presente Regolamento l'I.T.C. Vittorio Veneto - Salvemini di Latina si impegna formalmente a:

- Far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali interni e negli spazi esterni della Scuola in base alle norme vigenti;
- Garantire la salute di tutti gli utenti della Scuola, anche di quelli occasionali, contro i danni arrecati dall'assunzione attiva e/o passiva del fumo;
- Favorire iniziative informative e formative sull'argomento, integrate opportunamente nel P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) nell'ambito dell' "Educazione alla Salute", mediante lezioni specifiche, materiale scientifico in merito attentamente selezionato e, soprattutto, attraverso una costante opera di sensibilizzazione.

Art. 2

Normativa di riferimento

1. La normativa di riferimento è la seguente:

- R.D. 24/12/1934, n. 2316, art. 25
- Art 32 della Costituzione
- L. n. 584 dell' 11/11/1975,
- L. n. 689 del 24/11/1981,
- D. Lgs. N. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche
- D.P.C.M. del 14/12/1995
- Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28/03/2001
- L. n. 448 del 28/12/2001
- L. n. 3, art. 1, del 16/01/2003,
- D. L. n. 266, art. 19, del 09/11/2004
- D.P.C.M. del 23/12/2003
- Accordo Stato - Regioni del 16/12/2004
- C.M. del 17/12/2004 del Ministero della Salute
- L. n. 311 del 30/12/2004
- L.10/1/2005
- Ddl .Lorenzin del 26/7/2013

Art. 3

Ambienti scolastici soggetti al divieto

1. Il divieto assoluto di fumo si applica in tutti i locali dell'Istituto, a qualunque titolo utilizzati, chiusi e aperti al pubblico.

2. In particolare è vietato fumare in:

- a) uffici o studi (ufficio del D.S., sala dei Professori, Segreteria, spazi riservati al personale ausiliario)
- b) aule e laboratori didattici
- c) sale di lettura e locali annessi
- d) archivi e deposito libri
- e) atrii degli edifici
- f) corridoi
- g) scale
- h) servizi igienici
- i) locali di deposito materiali vari

Inoltre il Ddl Lorenzin 2013 vieta di fumare anche nei cortili antistanti gli edifici scolastici ed in prossimità degli ingressi.

La Scuola si assume l'incombenza di collocare nei suddetti ambienti appositi cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa normativa, delle sanzioni applicabili e dei

soggetti incaricati, aventi compiti di vigilanza, di accertamento e di contestazione delle violazioni al divieto di cui trattasi all'interno della comunità scolastica.

Art. 4

Affissione del divieto

1. Nei locali in cui vige il divieto deve essere affisso in maniera visibile il cartello di divieto di fumo, contenente i seguenti elementi:

- a) scritta "VIETATO FUMARE";
- b) indicazione della norma che impone il divieto;
- c) sanzioni applicabili;
- d) soggetto/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto e di contestare le relative infrazioni;
- e) autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni.

Art. 5

Responsabili dell'osservanza del divieto

1. Il Dirigente Scolastico individua e nomina con apposito decreto le persone incaricate di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo e di procedere all'accertamento, alla redazione di apposito verbale dell'infrazione e alla contestazione .

2. Considerate le dimensioni dell'Istituto e la presenza del corso serale, si rende necessaria la nomina di tre docenti incaricati, il D.S.G.A. per gli uffici di Segreteria e della Dirigenza Scolastica, con il compito di vigilare sull'osservanza del divieto e di contestare le infrazioni per i rispettivi locali scolastici.

3. Qualora sorgano delle difficoltà nell'applicazione della normativa antifumo, si potrà chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e di altre autorità preposte all'osservanza del divieto, quali la Polizia Amministrativa locale, Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le disposizioni di legge e del presente regolamento devono essere osservate da tutti i soggetti che utilizzino, a qualunque titolo, gli spazi interni ed esterni dell'Istituto.

Art. 6

Compiti del personale accertatore incaricato

1. Il personale accertatore incaricato deve:

- a) Vigilare sulla corretta esposizione e continua presenza dei cartelli informativi in tutti i locali nei quali è vigente il divieto di fumo, comunicando al Dirigente Scolastico eventuali irregolarità nell'esposizione delle segnalazioni;
- b) Vigilare sulla scrupolosa osservanza del divieto;
- c) Contestare eventuali infrazioni e redigere i relativi verbali mediante gli appositi moduli;
- d) Trasmettere copia del verbale redatto al Dirigente Scolastico.

2. Il personale incaricato accertatore deve essere munito di apposito attestato (v. *allegato n. 1*).

3. Qualora il trasgressore ne effettui esplicita richiesta al momento dell'immediata contestazione dell'infrazione al divieto di fumo, l'attestato e un documento di riconoscimento devono essere esibiti.

Art. 7

Procedura di accertamento, contestazione, verbalizzazione e notifica delle infrazioni

Presupposto per il regolare accertamento della violazione è:

1. La corretta esposizione dei cartelli informativi in posizione ben visibile e nei luoghi previsti è il presupposto necessario per il regolare accertamento della violazione.

2. L'agente preposto deve contestare immediatamente al trasgressore la violazione del divieto, redigendo apposito verbale in triplice copia.
3. Il verbale deve essere sottoscritto sia dall'agente che dal trasgressore, il quale riceve la prima copia del verbale come segno di contestazione immediata.
4. Il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni.
5. Il preposto provvede alla trasmissione immediata al Dirigente Scolastico del verbale.
6. Per impossibilità della contestazione immediata, si notifica al trasgressore, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale, con allegato il relativo bollettino di conto corrente postale, per il versamento della sanzione, contenente numero e data del verbale e la causale del versamento.
7. Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, l'agente preposto, dopo aver proceduto all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale in triplice copia, notifica la prima copia del verbale, entro 90 giorni dall'accertamento, ai genitori del trasgressore, per mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento, con allegato il bollettino di conto corrente postale per il versamento della sanzione. Contiene numero e data del verbale e la causale del versamento.
8. Il contravventore maggiorenne o i genitori del contravventore minorenne possono effettuare il pagamento della sanzione anche presso un istituto bancario (usando il modello F23, indicando il codice tributo 131T, il codice dell'ufficio e gli estremi del provvedimento, ivi inclusa la causale del versamento) oppure direttamente presso la competente tesoreria provinciale.
9. Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria dell'Istituto quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla L. n. 689 del 24/11/1981.

Art. 8

Rapporti con la Prefettura

1. La materia relativa all'osservanza del divieto di fumo è sottoposta alla vigilanza della Prefettura di Latina, anche ai sensi della Circolare n. 4 del 28/03/2001 del Ministero della Sanità, il quale ogni anno richiede alle Amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate. A tal fine, previa richiesta della Prefettura, si invierà annualmente il rapporto sul numero delle contestazioni effettuate nell'Istituto.

Art. 9

Attività di supporto

1. La Segreteria dell'Istituto, a sostegno delle attività svolte dagli accertatori incaricati, svolgerà i seguenti compiti:
 - a) Operazioni relative alla notifica per posta del verbale al trasgressore, mediante plico
 - a) raccomandato con avviso di ricevimento, in caso di impossibilità di contestazione immediata;
 - b) Accertamento del pagamento della sanzione da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, in mancanza di quest'ultima, dalla data di notifica del verbale;
 - c) Conservazione della terza copia del verbale redatto.

Art. 10

Sanzioni

1. Ai sensi e per gli effetti dei cui all'art. 189 della L. 311/2004, i trasgressori sono

soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 ad € 275,00.

2. Secondo l'art. 8 della L. 584/1975, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o di notificazione.

3. Ex art. 16 della L. 689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione (pagamento nella misura di 1/3 del massimo o del doppio del minimo, se più favorevole) se il versamento è effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale redatto dall'agente preposto, incluse nel versamento le spese di accertamento e di notifica.

4. La misura della sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

5. Decorso il predetto termine di 60 giorni senza che sia stata pagata in misura ridotta la sanzione, la documentazione, comprendente copia del verbale e la prova delle effettuate contestazioni e notifiche, viene inviata dal Dirigente Scolastico al Prefetto territorialmente competente per i successivi adempimenti di legge.

6. Il trasgressore può inoltrare alla predetta Autorità, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, scritti difensivi e documenti e chiedere, eventualmente, di essere sentito.

7. In alternativa il trasgressore può adire il Giudice Ordinario territorialmente competente.

8. Qualora i preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento non facciano rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa, prevista dalla normativa vigente, del pagamento di una somma da € 220,00 ad € 2.200,00.

9. Se la violazione è perpetrata da un dipendente della Scuola, potrà essere avviato nei suoi confronti anche apposito procedimento disciplinare.

10. Al personale dipendente dell'Istituto è vietato riscuotere direttamente la sanzione amministrativa.

Art. 11

Cartelli di divieto di fumo

1. E' compito della Scuola predisporre e posizionare appositi cartelli relativi al divieto di fumare, contenenti i seguenti elementi:

- a) Divieto di fumare
- b) Riferimenti normativi
- c) Sanzione amministrativa prevista
- d) Soggetti ai quali spetta vigilare sull'osservanza del divieto e accertare, verbalizzare e contestare le infrazioni al divieto di fumo.

Art. 12

Attività informative e di sensibilizzazione

1. Il Dirigente Scolastico si impegna a promuovere le iniziative opportune e necessarie per sensibilizzare tutti gli utenti della Scuola sui danni prodotti dal fumo e sui metodi utilizzabili per smettere di fumare.

2. I docenti nell'ambito del "Progetto Educazione alla salute" sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni ritenute indispensabili a rendere sempre più operativo il presente regolamento sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico.

Art. 13

Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le normative vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore alla data stabilita dal decreto di emanazione.

Art. 14

Allegati

1. I seguenti allegati fanno parte integrante del presente regolamento:
 - a) Allegato n. 1: attestato di attribuzione della funzione di agente accertatore
 - b) Allegato n. 2: verbale di contestazione per la violazione della normativa sul divieto di fumo
 - c) Allegato n. 3: rapporto al Prefetto
 - d) Allegato n. 4: cartellonistica di divieto di fumo.

Sanzioni 2

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.
2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 - a. - in banca e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – ITC “Vittorio Veneto - Salvemini” Latina Verbale N. ____ del _____);
 - b. - direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;
 - c. - presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
I.T.C. "VITTORIO VENETO – SALVEMINI"
Viale Mazzini, 4 – 04100 Latina
Cod. Mecc. LTDD02000B Cod. Fiscale: 91125050590
e-mail: lttd02000b@istruzione.it p.e.c.: lttd02000b@pec.istruzione.it

Prot. n.

Latina,

Al _____

OGGETTO: Attestato comprovante l'attribuzione della funzione di agente accertatore, in applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 sul "DIVIETO DI FUMO".

Il sottoscritto, Dirigente Scolastico I.T.C. "VITTORIO VENETO - SALVEMINI" di Latina

DICHIARA

che, con decreto del/...../20... ha nominato, con la qualifica di

- docente
- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

agente incaricato di vigilare e di effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla L. n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo in base al disposto della L. n. 584/1975 (divieto di fumo) e dalla L. n. 3/2003 (tutela dei non fumatori), nei seguenti locali dell'Istituto:

- Corsi Diurni:
- Corso Serale:
- Uffici di Presidenza e Segreteria:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
 I.T.C. "VITTORIO VENETO – G. SALVEMINI"
 Viale Mazzini, 4 – 04100 Latina
 Cod. Mecc. LTDD02000B Cod. Fiscale: 91125050590
 e-mail: lttd02000b@istruzione.it p.e.c.: lttd02000b@pec.istruzione.it

Prot. N. _____

Latina,

DIVIETO DI FUMO (Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51)

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO

Il sottoscritto _____, incaricato con nota prot. _____ del _____, della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni al divieto di fumo da parte del Dirigente Scolastico, dando atto di aver preliminarmente effettuato formale richiamo, ha accertato che:
 in _____ data _____ odierna alle _____ ore _____ presso _____

(indicare il luogo in cui è stata riscontrata l'infrazione), dove vige il divieto di fumo come attestato da cartello stabilmente esposto, il signor _____, nato a _____, il _____ residente a _____ via _____, identificato con _____ (indicare documento di riconoscimento, anche se persona conosciuta) ha violato le disposizioni relative al divieto di fumo (Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51) in quanto: (descrivere infrazione accertata)

_ E' stata immediatamente contestata, ed il trasgressore ha dichiarato che:

_ non è stata immediatamente contestata per i seguenti motivi

.....

(trasmettere il verbale sollecitamente al Direttore che provvede alla sua trasmissione a mezzo posta con raccomandata r.r. entro 90 gg, dalla contestazione) si informa il trasgressore che:

- _ l'infrazione al divieto di fumo prevede una sanzione amministrativa da 27,50 a 275 euro, raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni;
- _ ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81 per la violazione commessa é ammesso il pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo della anzidetta sanzione amministrativa, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione, per l'importo di:€ 55,00; € 110,00, per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o bambini fino a dodici anni;
- _ il Dirigente Scolastico ha individuato quale Autorità competente a ricevere, entro 30 gg dalla contestazione o trasmissione a mezzo posta (in caso di mancata contestazione immediata), eventuali scritti difensivi;
- _ il trasgressore é ammesso a pagare l'importo sopra indicato entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione: o in banca, o presso la Tesoreria provinciale competente per territorio, o presso gli uffici postali, tramite bollettino c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale "infrazione divieto di fumo".
- _ al fine di completare il procedimento sanzionatorio, il trasgressore é tenuto a trasmettere copia della ricevuta di avvenuto pagamento al Dirigente Scolastico;
- _ trascorsi inutilmente i termini di legge, in caso di mancata ricezione di copia dell'avvenuto versamento della sanzione, conformemente a quanto disposto dall'art. 17 della legge n. 689/81, si procederà a presentare rapporto al locale Prefetto (UTG - Ufficio Territoriale di Governo);
- _ il presente verbale é compilato e sottoscritto in triplice copia, una delle quali viene consegnata all'interessato per ricevuta.

Luogo e data li,

Il trasgressore

L'incaricato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
I.T.C. "VITTORIO VENETO – SALVEMINI"
Viale Mazzini, 4 – 04100 Latina
Cod. Mecc. LTDD02000B Cod. Fiscale: 91125050590
e-mail: ltdd02000b@istruzione.it p.e.c.: ltdd02000b@pec.istruzione.it

Prot. N. _____ Latina,

ILL.MO SIG. PREFETTO DI LATINA

OGGETTO: Rapporto a carico di _____
Ai sensi della L. 24/1/1981, n. 689

SI COMUNICA

che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. _____ del _____, di accertata violazione delle vigenti norme sul divieto di fumo, con invito al medesimo di definire la vertenza in via amministrativa con le modalità nel detto verbale specificate.

Decorso il termine di legge, l'interessato di cui trattasi non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione, pagamento che, da accertamenti espletati presso i competenti uffici, non risulta essere stato effettuato.

Pertanto si provvede a trasmettere alla S.V. copia del verbale *de quo*, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per le successive e consequenziali incombenze.

Si prega la S.V. di dare cortese comunicazione dell'esito della procedura avviata.

Con ossequi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VIETATO FUMARE



Ai sensi della LEGGE 16 GENNAIO 2003, N°3 - art 51 e successive modificazioni ed integrazioni

i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 a Euro 275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Agenti incaricati di vigilare:

- Corso Diurno:
- Corso Serale:
- Uffici di Presidenza e Segreteria:

Autorità cui compete di accertare e contestare l'infrazione:

Delegato alla vigilanza, Polizia Amministrativa locale, Guardie Giurate, Ufficiali ed agenti polizia giudiziaria